

	U o m i n i				Donne	Ragazzi
	1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.	4^ Cat.		
1^ turno	200	180	165	150	135	135
2^ turno	220	193	178	163	150	150
3^ turno	440	385	355	325	-	-
turno normale	110	100	95	85	78	78

3. Per il corrente anno 1956, immediatamente dopo il periodo di chiusura per le ferie, verrà effettuato nelle Officine un periodo di fermata di una settimana.
- Le ore di lavoro relative a tale periodo di fermata verranno recuperate a regime normale mediante un prolungamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 1 nella misura, di massima, di 4 ore per settimana secondo le modalità seguenti.
- turni avvicendati - Recupero di 4 ore settimanali prolungando di 4 ore l'orario del sabato nelle settimane lavorative dal 4 giugno all'8 settembre 1956;
 - turno normale - Recupero di 4 ore settimanali prolungando, di massima, di 45 minuti l'orario di ciascuno dei giorni dal lunedì al venerdì e di 15 minuti l'orario del sabato nelle settimane lavorative dal 4 giugno al 14 settembre 1956.
4. Le ore di lavoro effettuate a titolo di recupero ai sensi del punto precedente verranno registrate a credito di ogni singolo operaio in appositi conti individuali e saranno pagate nel mese di agosto a copertura della settimana di fermata nello stesso mese, secondo le misure orarie utilizzate per la liquidazione delle ferie.
5. Gli orari degli impiegati il cui lavoro è collegato con l'officina verranno ridotti in relazione ai nuovi orari di lavoro fissati per gli operai, fermo restando il trattamento economico in atto.
- Gli orari degli impiegati di ufficio verranno portati alla durata settimanale di 43 ore, come già in atto in alcuni comparti.
6. I nuovi orari di inizio e di cessazione del lavoro per i singoli turni nei vari giorni della settimana, predisposti dall'azienda in relazione agli articoli 1, 3 e 5 del precedente accordo, verranno notificati alle C.I. prima della loro applicazione, ai sensi ed agli effetti dell'Art. 2 dell'accordo Interconfederale 8 maggio 1953.

7. Il presente accordo ha valore per gli Stabilimenti di produzione iniziale e terminale di Torino e Provincia.
Per la Sezione Ferriere - in relazione alle particolari caratteristiche di lavorazione - si provvede con separato accordo alla determinazione delle speciali modalità applicative.
8. Le discussioni tra le parti contraenti proseguiranno nei prossimi giorni per l'esame delle ulteriori modalità di applicazione del presente accordo, nonché dei problemi connessi alla sua applicazione ed adeguamento in situazioni specifiche di settori particolari.
9. Il presente accordo avrà effetto a partire dal 4 giugno 1956.

Torino, 22 maggio 1956

La Direzione

La Commissione Interna

Archivio Storico Cisl Emilia Centro
portaledellacontrattazione.it
